



Michele PARTIPILO
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

CIRCOLARE 2/2017

Limiti all'utilizzo in compensazione del credito IVA al 31/12/2016 risultante dalla dichiarazione IVA 2017

Come ben noto a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono state introdotte notevoli limitazioni alla possibilità di utilizzare in compensazione il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale. Tale limitazioni sono state ulteriormente rafforzate nel 2012. In particolare il DL 16/2012 ha previsto le seguenti regole per l'utilizzo in compensazione (mediante Mod. F24) del credito IVA:

- **fino all'importo annuale di € 5.000,00** il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio (2017) nel presupposto, ovviamente, che quando verrà presentata la dichiarazione IVA del 2016 detto credito risulterà sussistente;
- se s'intende utilizzare in compensazione un **importo compreso tra € 5.001,00 e € 15.000,00** è necessario spedire per via telematica prima la dichiarazione IVA (che anche quest'anno può essere sganciata dal Modello unico). Posto che l'anno 2016 la dichiarazione IVA deve essere obbligatoriamente inviata entro il **28/02/2017**, la legge prevede che la prima scadenza utile per l'utilizzo in compensazione sarà il 16 marzo 2017;
- se s'intende utilizzare in compensazione un **importo superiore a € 15.000,00** è necessario:
 - ◆ trasmettere telematicamente la dichiarazione IVA;
 - ◆ ottenere da un professionista abilitato il "visto di conformità". Il professionista ha il compito di certificare, assumendosene la responsabilità, la veridicità e correttezza del credito IVA risultante dalla dichiarazione.

E' bene sottolineare che non vi è alcun limite nell'utilizzare il credito Iva in verticale (ossia IVA su IVA) ma che la limitazione sopra descritta è riferita solo all'ipotesi che si intenda

utilizzare il credito IVA in compensazione mediante Mod. F24, per il pagamento di altre imposte o contributi. In questa ipotesi il tetto massimo della compensazione è di 700.000,00 euro, elevato a un milione per i sub-appaltatori edili (articolo 35, comma 6-ter, del DI 223/2006).

Si fa presente che per la compensazione in F24 dei crediti IVA per importo superiore a € 5.000,00 non possono più essere utilizzati i servizi di home banking messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane, né possono essere utilizzati i servizi di remote banking (CBI) offerti dagli istituti di credito.

Ed infatti, il Modello F24 contenente una compensazione di un credito IVA per importo superiore a € 5.000,00 può essere trasmesso:

- direttamente dal contribuente mediante i **canali Entratel o Fisconline**;
- tramite **gli intermediari abilitati al servizio Entratel**. In questo caso, l'addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario.

E' importante sottolineare che in mancanza dei presupposti illustrati nella presente informativa, il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate provvede a scartare il Modello F24, dandone apposita comunicazione nella ricevuta telematica.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*